



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 3 DEL 14-08-2018
Ordinanza Sindacale n. 1 del 14-08-2018

OGGETTO	LEGGE N° 35/2012 "DECRETO MONTI SULLE LIBERALIZZAZIONI" - LIBERALIZZAZIONE, CON LIMITAZIONI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che il D.L. del 06/12/2011, n° 201, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n° 214;

RILEVATO che la normativa prima citata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito con legge n° 248 del 04/08//2006 stabilendo quanto segue:

- “Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D. L.vo 31/03/1998, n° 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;

RILEVATO ANCORA, che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, nei limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli Comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n° 98 del 06/07/2011, convertito con legge n° 111 del 15/07/2011);

RILEVATO ALTRESI', che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

DATO ATTO che la Costituzione Italiana all'art. 14 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, prevedendo che eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete, l'ordine pubblico e i problemi di organizzazione dei servizi urbani;

PRESO ATTO che l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive con circolare n° 1 del 21/03/2013 avente per oggetto - Legge regionale 22 dicembre 1999, n° 28. Titolo IV "Orari di vendita" -, ha ritenuto applicabile nel territorio regionale la normativa statale in materia di orari degli esercizi commerciali, e specificatamente l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i.;

ATTESO che il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28/10/2011, al punto 4., nel trattare gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, come modificata dal D. L.vo n. 59 del 2010, ha precisato di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza, indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148;

ATTESO ALTRESI', che questo Comune con ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/1994, ha disciplinato gli orari di apertura, chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO, che alla luce delle considerazioni suesposte, di dovere procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un orario di apertura "di diritto";

RITENUTO ALTRESI', che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune richiedono una opportuna limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno al fine di tutelare la quiete pubblica, mentre è demandata alla libera scelta dell'operatore commerciale la chiusura domenicale, festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale;

VISTO il D.L. 04/07/2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n° 248;

VISTO il D.L. 06/07/2011, n° 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/07/2011, n° 111;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito in legge 22/12/2011, n° 214;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n° 773, T.U.L.P.S.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06/05/1940, n° 635;

VISTO la legge 25 agosto 1991, n° 287;

VISTA la circolare del 28/10/2011, n° 3644/C, del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura-Circolare esplicativa";

VISTA la circolare n. 1 del 21/03/2013 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive avente per oggetto - Legge regionale 22 dicembre 1999, n° 28. Titolo IV "Orari di vendita"

VISTO l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n° 267/2000, che demanda al Sindaco, tra l'altro, la competenza in materia di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1.

E' abrogata l'ordinanza sindacale n° 1 del 14/01/1994 ed ogni altra disposizione sindacale non compatibile ed in contrasto con quanto stabilito nel presente provvedimento.

2. I pubblici esercizi, in virtù della vigente normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, potranno svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'obbligo della chiusura infrasettimanale e con le limitazioni degli orari di apertura di seguito riportate:

a.

Periodo dal 1° GIUGNO al 30 SETTEMBRE :

- **Da Domenica a Giovedì**, dalle ORE 06,00 alle ORE 01,00;

- **Da Venerdì a Sabato**, dalle ORE 06,00 alle ORE 02,00.

In detto periodo, nelle giornate festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla domenica al giovedì la chiusura potrà essere prorogata fino alle ORE 02,00.

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto, nell'ambito delle manifestazioni denominate "Agosto Villalbese" la chiusura potrà essere prorogata fino alle ORE 03,00.

b) Periodo dal 1° OTTOBRE al 31 MAGGIO :

- **Da Domenica a Giovedì** dalle ORE 06,00 alle ORE 24,00;

- **Da Venerdì a Sabato** dalle Ore 06,00 alle Ore 01,00.

In detto periodo, nelle giornate festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla domenica al giovedì la chiusura potrà essere prorogata fino alle ORE 01,00.

In occasione delle festività Natalizie e precisamente dal 20 dicembre al 6 gennaio la chiusura potrà essere prorogata fino alle ORE 02,00.

3.

Le attività permanenti o stagionali di discoteca e intrattenimento danzante non dovranno protrarsi oltre le ore 3,00 nel periodo compreso dal 1° Giugno al 30 Settembre e le ore 2,00 nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 31 Maggio.

4. E' vietata la somministrazione di alcoolici da 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

5. Gli esercenti dovranno rendere noto per informazione agli utenti gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche all'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare al Comune l'orario adottato. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. L.vo n° 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

6. Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 154,00 ad euro 1032,00 (art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 17-quater del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773.

7. Le violazioni per l'omessa cessazione della somministrazione e lo sgombero del locale saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 154,00 ad euro 1032,00 (art. 221-bis del TULPS), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 10,

comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 17-
quater del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773.

Dispone la notifica del presente provvedimento alla Questura di Caltanissetta, Comando della Tenenza
della Guardia di Finanza di Mussomeli, al Comando Compagnia Carabinieri di Mussomeli, per il
tramite della Stazione Carabinieri di Villalba ed a questo Comando Polizia Municipale.